DIFFERIMENTO DI TERMINI PREVISTI DALLA LEGGE 31 LUGLIO 1997, N. 249, RELATIVI ALL'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Art. 2

Promozione della distribuzione e Della produzione di opere europee

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177. Sono abrogati l'articolo 26 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e l'articolo 55 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, come sostituito dall'articolo 12 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n. 153. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dell'autorita' di Governo competente in materia di spettacolo, fatte salve le competenze dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), numero 4), della legge 31 luglio 1997, n. 249, di concerto con il Ministro delle comunicazioni, sono disciplinate le modalita' di sfruttamento dei film italiani e stranieri da parte delle emittenti televisive, anche in considerazione dell'intervento pubblico ai sensi delle leggi 4 novembre 1965, n. 1213, e 14 agosto 1971, n. 819. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177. Le emittenti radiotelevisive private che hanno presentato ricorso in sede di giurisdizione amministrativa avverso i provvedimenti di diniego della domanda di concessione inoltrata ai sensi della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, definito con sentenza di rigetto in primo grado, possono esercitare l'attivita' radiotelevisiva privata fino al passaggio in giudicato della sentenza stessa e, comunque, non oltre i termini di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, a condizione che alla data di entrata in vigore della legge 31 luglio 1997, n. 249, le emittenti stesse fossero legittimamente operanti in base ad un provvedimento giurisdizionale. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle emittenti televisive che si rivolgono ad un pubblico locale e che non fanno parte di una rete nazionale. (1)

Versione in vigore dal 8 settembre 2005, tuttora in vigore · versione 5

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni
Estremi	Legge 30 aprile 1998, n. 122
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 1998

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(1) La legge 16 giugno 1998, n. 185 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che il comma 13 del presente articolo si interpreta nel senso che "le disposizioni dei commi da 1 a 11 del medesimo articolo non si applicano alle emittenti televisive che si rivolgono ad un pubblico locale e che non fanno parte di una rete nazionale. Alle emittenti indicate nel comma 12 del medesimo articolo non si applica, pertanto, la limitazione disposta dal comma 13".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/differimento-di-termini-previsti-dalla-legge-31-luglio-1997-n-249/art-2-promozione-della-distribuzione-e-della-produzione-di-opere-europee

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it